

Determinazione n. 12 del 06/02/2024

OGGETTO: Affidamento diretto del servizio di medico competente per la sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/2008 nel biennio 2024/2025, con opzione di proroga contrattuale per il biennio 2026/2027 - CIG B0466C47C3 - Importo affidamento € 8.400,00.

LA DIRETTRICE DEL CFP TICINO MALPENSA

VISTO l'art. 114 del D.Lgs. n. 267/00 "Testo unico degli enti locali" e preso atto della trasformazione del Consorzio Centro di formazione professionale Ticino Malpensa in Azienda speciale consortile CFP Ticino Malpensa a far data dal 01/01/2020 ai sensi del suddetto articolo;

RICHIAMATO lo Statuto dell'Azienda Speciale CFP Ticino Malpensa;

PREMESSO CHE:

- CFP Ticino Malpensa è ente accreditato presso Regione Lombardia per servizi di istruzione e formazione professionale e servizi al lavoro;
- CFP Ticino Malpensa garantisce tali servizi sotto forma di azienda speciale consortile di comuni, e in quanto tale è "organismo di diritto pubblico" ai sensi dell'art. 13 c. 6, e dell'art. 1 c. 1 lett e) dell'Allegato I.1, del D.Lgs. 36/2023, ricorrendo tutti e tre i requisiti previsti dalla norma, e precisamente è soggetto:
 - 1) dotato di capacità giuridica;
 - 2) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, attraverso lo svolgimento di un'attività priva di carattere industriale o commerciale;
 - 3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico;
- per quanto sopra indicato CFP Ticino Malpensa è soggetto all'integrale applicazione del Codice dei contratti negli affidamenti di servizi e forniture ed eventuali lavori, per l'espletamento delle proprie funzioni;

VISTO il D.Lgs. 36/2023 "Codice dei Contratti" e s.m.i., e in particolare:

- i principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità, a cui l'Amministrazione è tenuta nell'espletamento della presente procedura, di cui all'art. 3 "*Principio dell'accesso al mercato*";
- l'art. 13 "*Ambito di applicazione*";

- l'art. 48 *"Disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea"*;
- l'art. 50 c. 1 lett. b), ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono procedere, per acquisti di beni e servizi ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione di importo inferiore a 140.000 Euro al netto dell'IVA, mediante affidamento diretto anche senza la consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'art. 52 c. 1: *"Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno"*;
- l'art. 21 *"Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici"*, e in particolare il c. 2: *"Le attività inerenti al ciclo di vita di cui al comma 1 sono gestite, nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al [decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#), attraverso piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili, come indicati all'[articolo 22](#)"*;
- l'art. 25 c. 3: *"Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma"*;
- l'art. 49 *"Principio di rotazione degli affidamenti"*;
- l'art. 17 c. 2, in merito all'atto di azione della decisione di contrarre: *"In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale"*;
- l'art. 18 c. 1, secondo cui *"Il contratto è stipulato [...] per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014"*;

VISTI altresì:

- la L. 488/1999, così come modificata dal D.L. 168/2004, convertito dalla L. 191/2004, all'art. 26 *"Acquisto di beni e servizi"*, e in particolare il comma 3: *"Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse (...) La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa (...)"*;

CONSIDERATO CHE:

- CFP Ticino Malpensa è ente soggetto agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 in merito alla sorveglianza sanitaria;
- in data 31/12/2023 è scaduto l'incarico come medico competente per la sorveglianza sanitaria affidato alla società Safety Contact s.r.l.;
- CFP Ticino Malpensa si trova quindi nella necessità di procedere all'affidamento del contratto d'appalto in oggetto, descritto nel Foglio patti e condizioni allegato al presente documento;

ACCERTATO CHE:

- attualmente non sono attive convenzioni CONSIP per il servizio in oggetto;
- attualmente non sono attive convenzioni ARIA per il servizio in oggetto;
- pertanto si procederà in modo autonomo all'acquisizione del contratto in oggetto;

VALUTATO CHE il ricorso all'affidamento diretto di cui all'art. 50 c. 1 lett. b) risponde all'esigenza di tempestività dell'affidamento e di proporzionalità tra il fine dell'amministrazione e i mezzi utilizzati per realizzarlo;

DATO ATTO CHE:

- al fine di procedere all'affidamento del contratto di cui sopra si è attivata sulla piattaforma SINTEL la procedura Id 177933031 a cui sono stati invitati i seguenti operatori:
 - SAFETY CONTACT S.R.L.
 - DR.SSA LUCIANA MATTAINI
- la documentazione richiesta a tali operatori per partecipare alla procedura, pena l'esclusione, è la seguente:
 - autocertificazione in merito al possesso dei requisiti generali per l'affidamento di contratti pubblici (artt. 94-98 D.Lgs. 36/2023);
 - iscrizione nel registro della CCIAA, o nei competenti ordini professionali, per attività pertinente con l'oggetto dell'appalto, al fine di certificare l'idoneità professionale (art. 100 c. 3 D.Lgs. 36/2023);
 - CV aggiornato e copia di carta d'identità in corso di validità del medico competente;
 - preventivo economico;
- alla scadenza del termine ultimo per l'invio dell'offerta, in data 19/01/2024 è stata attivata la procedura di soccorso istruttorio ex art. 101 D.Lgs. 36/2023 a causa di carenze nella documentazione amministrativa da parte di entrambi gli operatori;
- la dr.ssa Luciana Mattaini ha sanato la propria carenza documentale entro il termine temporale indicato, mentre Safety Contact s.r.l. ha sanato solo parzialmente, venendo quindi automaticamente esclusa;
- visionato il documento di offerta economica Id 1704657441864 della dr.ssa Mattaini, allegato al presente documento, e appurato che l'offerta è inferiore alla base d'asta, si procede all'affidamento del contratto in oggetto a tale operatore in via diretta poiché:
 - l'importo è considerato congruo;

- l'operatore è in possesso di pregresse e documentate esperienze idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- dalla documentazione fornita non risultano motivi di esclusione;
- l'affidamento avviene nel rispetto del principio di rotazione in quanto il precedente appalto nello stesso settore merceologico è stato affidato ad altra impresa;
- l'importo annuale di spesa relativo al contratto in oggetto, valutato sulla base delle previsioni descritte nel Foglio patti e condizioni, è di € 2.100,00 esente IVA, per un totale complessivo nel periodo contrattuale, inclusa l'eventuale proroga, di € 8.400,00 esente IVA, da imputare ai bilanci degli anni di competenza come segue:
 - € 100,00 sul conto n. 0303008 oggetto "consulenze tecniche specifiche";
 - € 1.600,00 sul conto n. 0834008 oggetto "visite mediche allievi leFP";
 - € 400,00 sul conto n. 0306014 oggetto "visite mediche idoneità lavoratori dipendenti e tirocinanti"

DATO ATTO CHE:

- sono state espletate positivamente alcune verifiche di legge preliminari (annotazioni riservate ANAC, casellario giudiziale, elenco medici competenti del ministero della salute);
- ai sensi dell'art. 18 c. 3 D.Lgs. 36/2023 a questo affidamento non si applica il termine dilatorio per la stipula del contratto;

DETERMINA

- di approvare l'aggiudicazione del contratto ad oggetto "Servizio di medico competente per la sorveglianza sanitaria ai sensi del d.lgs. 81/2008 nel biennio 2024/2025, con opzione di proroga contrattuale per il biennio 2026/2027" alla dr.ssa Luciana Mattaini, C.F. MTTLCN57E55L682K, con sede in via Mazzini 68 a Somma Lombardo per l'importo stimato complessivo di € 8.400,00 esente IVA, con la riserva che qualora in conseguenza della verifica dei requisiti ex art. 52 c. 1 D.Lgs 36/2023 non sia confermato il possesso dei requisiti generali, ed eventualmente speciali, dichiarati, questa Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dall'Amministrazione stessa per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
- di imputare il costo dell'affidamento ai bilanci degli anni di competenza come segue:
 - € 100,00 sul conto n. 0303008 oggetto "consulenze tecniche specifiche";
 - € 1.600,00 sul conto n. 0834008 oggetto "visite mediche allievi leFP";
 - € 400,00 sul conto n. 0306014 oggetto "visite mediche idoneità lavoratori dipendenti e tirocinanti"
- di dare atto che la spesa sarà liquidata con atti appositi della sottoscritta, a fronte dell'effettiva resa delle prestazioni indicate;
- di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria con i contributi previsti nel Bilancio di Previsione 2024 e nel Bilancio Pluriennale di Previsione 2024-2026, approvati con delibera

A.C. n. 04 del 13 dicembre 2023, e che in caso di proroga biennale verrà imputato al bilancio di previsione 2027 l'importo annuale come sopra definito;

- di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 e ss.mm.ii., alla presente procedura di affidamento è attribuito il codice CIG B0466C47C3;
- di disporre l'immediata esecuzione della presente determinazione, tramite stipula del contratto d'appalto mediante corrispondenza;
- di nominare se stessa quale Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 5 c. 1 L. 241/90 e ss.mm.ii. e dell'art. 15 D.Lgs. 36/2023, non sussistendo situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 36/2023;
- di allegare alla presente determinazione la richiesta di preventivo di CFP, il Foglio patti e condizioni, la documentazione di offerta dell'affidatario, la conferma d'ordine di CFP.

LA DIRIGENTE DEL CFP TICINO MALPENSA

Dott.ssa Paola Cerutti

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi della normativa vigente.